

### **Art. 1 – Costituzione e sede**

È costituita l'associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata **“INSIEME PER MATILDE – Onlus”**.

La INSIEME PER MATILDE – Onlus ha sede legale presso **Milano Abbate - via Borsellino n 38/B Chivasso (To)** ed opera sul territorio nazionale e può istituire sezioni regionali.

### **ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA'**

L'Associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) apartitica, le cui attività sono rivolte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La INSIEME PER MATILDE – Onlus si propone di potenziare e sviluppare progetti che diano, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, una qualità tanto più possibile rispondente ai bisogni del malato da “esiti di sofferenza neonatale con encefalopatia in s. cromosomica complessa associata a grave ritardo psico-motoria ed epilessia parziale” e sindromi correlate.

La INSIEME PER MATILDE – Onlus, rivolgendosi alle problematiche dei malati affetti da esiti di sofferenza neonatale con encefalopatia in s. cromosomica complessa associata a grave ritardo psico-motoria ed epilessia parziale e sindromi correlate, intende svolgere un'azione sia di interesse collettivo sia di tutela e salvaguardia dei diritti del singolo per garantire il miglior livello di vita possibile in termini di assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria.

La INSIEME PER MATILDE – Onlus, senza scopo di lucro, si propone di promuovere e di organizzare lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori di interesse collettivo:

- a) Assistenza sociale e sociosanitaria;
- b) Formazione;

L'associazione, per realizzare gli scopi primari, oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), del presente articolo, potrà svolgere qualunque attività direttamente connessa nonché accessoria a quelle sopra elencate in quanto integrative delle stesse.

Tutte le attività di cui sopra avranno l'esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al conseguimento del prioritario fine istituzionale quale l'assistenza sanitaria e la formazione.

L'attività prevalente dell'associazione è la raccolta di fondi necessari per garantire a Matilde Milano la possibilità di accedere e utilizzare tutte le terapie mediche necessarie e utili per migliorare la sua condizione di vita, e la promozione di corsi, convegni e congressi per la formazione dei sanitari e per l'informazione del pubblico in generale e della medicina di base in particolare per garantire al malato, come sopra indicato, la migliore assistenza possibile, e la sensibilizzazione delle autorità sanitarie e politiche per tutelare i suoi diritti.

Per la realizzazione dei suoi scopi la INSIEME PER MATILDE – Onlus può agire in collaborazione con associazioni anche di volontariato e con enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

### **ART. 3 – Durata**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.

### **ART. 4 – Soci**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, partecipano all'Assemblea degli associati e hanno diritto di voto.

Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all'Assemblea costitutiva.

### **ART. 5 – Quote**

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

L'importo della quota associativa è fissata annualmente nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa e il contributo associativo sono personali, non rimborsabili e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non possono essere rivalutati.

#### **ART. 6 – Ammissione**

Si diventa soci ordinari presentando domanda di ammissione scritta all'esame del Consiglio Direttivo, il quale con propria delibera la accoglie o la respinge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Inoltre l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle norme dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo non accolga la domanda di ammissione, il socio in questione, non condividendone le ragioni, può adire all'Arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia dell'ammissione è sospesa sino al pronunciamento.

#### **ART. 7 – Diritti e doveri dei soci**

L'appartenenza alla INSIEME PER MATILDE – Onlus ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno della INSIEME PER MATILDE – Onlus è attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

I soci hanno altresì il diritto di:

- a) svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- b) partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- c) usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- d) conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- e) recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- f) dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

I soci sono altresì obbligati a:

- a) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
- b) svolgere le attività preventivamente concordate;
- c) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

#### **ART. 8 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;
- b) morosità, dopo il mancato versamento di due annualità consecutive e per delibera del Consiglio direttivo;
- c) decadenza e/o perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto. Il socio in questione, non condividendone le ragioni, può adire all'Arbitrale di cui al presente statuto, in tal caso l'efficacia della recessione è sospesa sino al pronunciamento;

e) decesso.

La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate richiamandosi espressamente la volontarietà di tali versamenti già esposta all'art. 5.

### **ART. 9 – Organi dell'associazione**

Sono organi della INSIEME PER MATILDE – Onlus:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti, qualora istituito.

### **ART. 10 – L'Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari e fondatori, purché in regola con il pagamento della quota associativa. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. È ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per la deliberazione di scioglimento.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

All'Assemblea ordinaria spetta il compito di:

- a) approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, unitamente ai documenti correlati;
- b) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Collegio dei revisori dei conti, qualora istituito;
- d) assumere ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all'ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare;

All'Assemblea straordinaria è riservato il compito di:

- e) approvare le modifiche dello statuto;
- f) deliberare lo scioglimento della INSIEME PER MATILDE – Onlus.

L'Assemblea si riunisce ogni qual volta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione di cui alla lettera a).

Il Presidente convoca l'Assemblea a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma, e pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'associazione, ove attivato. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, entro otto (8) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Sarà necessario che:

- a) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- b) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui in corso di assemblea venisse interrotto il collegamento, la riunione verrà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

Quando ammesso dalla legge e previa determinazione della proposta di delibera, ogni associato o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza secondo le seguenti modalità:

1) L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:

- a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
- b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
- c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario;
- d) la o le deliberazioni proposte per esteso;

2) La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione dell'Associazione, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

L'Associazione rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'assemblea, la scheda di voto ai soci che ne facciano richiesta.

3) Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, si tiene conto delle schede e delle attestazioni pervenute all'Associazione emittente entro le ventiquattro ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta valido anche per le successive convocazioni.

La data e l'ora di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato delle ricezioni.

Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa pervenuta all'Associazione almeno dodici ore precedenti l'assemblea.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni richieste non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

### **ART. 11 – Il Consiglio Direttivo**

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci con diritto di voto.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci per il periodo di tre (3) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il numero dei suoi componenti, compreso il Presidente, varia da tre a nove secondo delibera dell'Assemblea.

In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Ai fini del computo complessivo del periodo di durata in carica in qualità di consigliere, non si terrà conto della frazione di mandato ricoperto per la cooptazione in sostituzione di un altro consigliere dimesso/dimissionato se di durata inferiore a sei mesi.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'Associazione; in particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) delineare l'indirizzo generale e lo sviluppo della INSIEME PER MATILDE – Onlus;
- b) programmare e gestire l'organizzazione delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- c) istituire sezioni regionali, designando i/il coordinatori/e locali/e;
- d) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- e) sovrintendere e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività della INSIEME PER MATILDE – Onlus;
- f) redigere il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed il programma di lavoro per il futuro;
- g) fissare la quota associativa annuale;
- h) eleggere a maggioranza tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario con funzioni anche di Tesoriere;
- i) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- j) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- k) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria nell'ambito delle attività sociali;
- l) deliberare eventuali convenzioni tra la INSIEME PER MATILDE – Onlus ed altri enti o soggetti e sulle relative modalità di attuazione delle medesime;
- m) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- n) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a dodici mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- o) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi e determinare i compensi professionali dovuti ai soci collaboratori esterni che prestano la loro opera a favore dell'associazione.

Il primo Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, o ad un direttore.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate, anche a carattere permanente, per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta: ciascun componente ha diritto ad un voto e, a parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

#### **ART. 12 – Il Presidente**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta del Consiglio convocata dal Consigliere più anziano entro quindici giorni dall'elezione.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della INSIEME PER MATILDE – Onlus davanti ai terzi ed in giudizio e può nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Egli cura, salvo quanto specificato all'art. 11, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e ne coordina l'attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Ha la facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l'associazione per i fini sociali.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che vengano custoditi presso la sede della INSIEME PER MATILDE – Onlus, dove possono essere consultati dai soci.

#### **ART. 13 - Il Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione fino alla convocazione del Consiglio Direttivo che eleggerà il nuovo Presidente.

#### **ART. 14 - Il Segretario**

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Segretario in qualità di Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, è responsabile dell'amministrazione economico finanziaria della INSIEME PER MATILDE – Onlus e ha accesso e facoltà operative, con firma disgiunta dal Presidente, sui conti correnti bancari intestati alla INSIEME PER MATILDE – Onlus.

#### **ART. 15 - Il Collegio dei Revisori dei conti**

Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire il Collegio dei Revisori dei conti con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali.

Qualora istituito il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea, la quale provvede a nominare il suo Presidente.

Qualora un componente del Collegio dei Revisori dei conti decada per dimissioni o decesso verrà sostituito dal componente supplente.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità della INSIEME PER MATILDE – Onlus;
- b) verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di beni di proprietà della INSIEME PER MATILDE – Onlus, procedendo, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo;
- c) redigere una relazione annuale sui bilanci da sottoporre all'Assemblea.

La durata in carica del Collegio dei Revisori dei conti è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno.

#### **ART. 16 – Entrate e Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

- a) quote associative, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- a) contributi e versamenti volontari dei soci;
- b) contributi di privati (persone fisiche o giuridiche);
- c) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- d) donazioni e lasciti di terzi o di associati;
- e) proventi derivanti da proprie iniziative;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- h) ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati alla INSIEME PER MATILDE – Onlus, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.

#### **ART. 17 – Bilancio**

L'associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto annuale, che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **ART. 18 – Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART. 19 – Dipendenti e collaboratori**

La INSIEME PER MATILDE – Onlus può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.

La INSIEME PER MATILDE – Onlus può giovare dell'opera di collaboratori autonomi, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 20– Responsabilità**

La INSIEME PER MATILDE – Onlus risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

La INSIEME PER MATILDE – Onlus può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della INSIEME PER MATILDE – Onlus stessa.

#### **ART. 21 – Clausola compromissoria**

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i soci e tra l'associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Tribunale competente per territorio.

#### **ART. 22 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Espletata la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co.190 della L. n.662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 23 – Norma di chiusura**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.